Statuto

Comitato di Quartiere Colle Parnaso

Roma, 08 gennaio 2015

ART.1 – COSTITUZIONE

Su iniziativa di un gruppo di cittadini residenti è stato costituito il "Comitato di Quartiere Colle Parnaso" (di seguito CdQCP). Il Comitato fa riferimento alle norme civilistiche e legislative vigenti, più specificamente al D.lgs. 267/2000 (art. 8 comma 1) nonché allo Statuto di Roma Capitale (con particolare riferimento agli artt. 2 comma 3 e 12 comma 1) e opera nell'area delimitata dai seguenti assi viari:

a est, viale Filippo Tommaso Marinetti e via Laurentina

a ovest, via Pontina

a nord, Viale Carlo Levi

a sud, Via di Acqua Acetosa Ostiense

ART.2 - DURATA

Il Comitato di Quartiere ha durata illimitata

ART.3 - FINALITÁ

Il comitato Colle Parnaso, espressione di tutti i cittadini che vivono e operano sul suo territorio, è apartitico, non ha alcuno scopo di lucro, si propone di operare nell'esclusivo interesse di tutti i cittadini del quartiere ed è fondato unicamente sulla base dell'attività volontaria del cittadino residente. Riferendosi allo statuto comunale, il comitato intende confrontarsi con il Municipio IX (ex XII), Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, la Regione, gli organi governativi e le forze dell'ordine e con altre associazioni e comitati di cittadini già costituiti e operanti nel territorio del Municipio e metropolitano, al fine di avanzare proposte, promuovere iniziative e soluzioni ai problemi dei residenti e dell'area di interesse. Obiettivi del Comitato sono la difesa degli interessi di tutti i cittadini residenti, la promozione dei valori solidaristici, associativi, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nel quartiere. Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di Quartiere Colle Parnaso si propone in particolare di:

- a) avanzare proposte agli organi istituzionali e promuovere, anche d'intesa con gli stessi, nonché con enti pubblici e privati ed altre associazioni e comitati presenti nel territorio, tutte le iniziative utili e necessarie per una democratica e corretta gestione della cosa pubblica, per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, dell'ambiente, delle strutture scolastiche e, in genere, di ogni altro contesto di pubblico interesse;
- b) promuovere, d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;

- c) informare tutti i residenti di ogni iniziativa o proposta, avviata o in corso di attivazione, mediante la pubblicazione sul sito http://colleparnaso.forumattivo.it, la diffusione di volantini o altri mezzi idonei alla comunicazione compreso un eventuale giornale di quartiere;
- d) stimolare la coscienza civile e l'interesse dei cittadini al fine di favorire la crescita culturale sociale del proprio quartiere;
- e) prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano, segnalare agli organi competenti usi impropri del territorio e programmarne il corretto utilizzo.

ART.4 - SEDE

La sede del CdqCP è in Roma, Via Proust, 7. L'ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART.5- SOCI

Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione del socio alle attività del Comitato è a tempo indeterminato. Possono far parte del "Comitato" i cittadini residenti o coloro che esercitino attività commerciali o professionali nell'area e che richiedano di aderirvi in qualità di socio. Il perfezionamento dell'adesione potrà essere subordinata al versamento di una quota associativa (Socio ordinario) deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART.6 - PARTECIPAZIONE DEI SOCI E LORO DOVERI

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e alle attività del Comitato e sono peraltro tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a collaborare per quanto di competenza con gli organi sociali al fine di realizzare le finalità statutarie;
- c) a mantenere comportamenti corretti ed amichevoli all'interno del Comitato, e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue finalità;
- d) al pagamento della quota associativa come previsto al precedente art.5 e, su base volontaria, alle eventuali altre quote richieste per la partecipazione a iniziative secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo anno per anno.

ART.7 - SOLUZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

Il vincolo del socio nei confronti del Comitato può sciogliersi per le seguenti cause: recesso, decadenza, esclusione e decesso. Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo. La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, quando vengano meno i requisiti per l'assunzione di qualifica di socio (artt. 5 e 6 lettera d). L'esclusione del socio è decisa dall' Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo che abbia rilevato comportamenti contrastanti con gli scopi del Comitato. L'esclusione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata. Il decesso del socio persona fisica comporta la sua cancellazione.

ART.8 - ORGANI DIRETTIVI DEL COMITATO DI QUARTIERE

Gli organi direttivi del Comitato di Quartiere sono:

- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Le Commissioni .

ART.9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Generale è l'organo più alto del Comitato ed è la riunione periodica dei soci. I soci, in regola - se previsto - con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di partecipazione e di voto in seno dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono liberamente candidarsi ed essere votati, in occasione della nomina e del rinnovo delle cariche sociali. Non possono peraltro concorrere alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro i quali ricoprano incarichi in partiti o organizzazioni politiche e/o rivestano cariche amministrative rappresentative in seno ai Municipi e al Comune di Roma Capitale. L'Assemblea ordinaria che preveda all'ordine del giorno l'elezione o il rinnovo degli organi direttivi dovrà garantire la più ampia partecipazione al voto dei soci e pertanto si svolgerà con specifiche modalità definite in apposito Regolamento. L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente:

- almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione sull'attività svolta e per un rendiconto contabile amministrativo;
- in occasione della elezione per il rinnovo degli organi direttivi, nonché tutte le volte che gli interessi del Comitato lo rendano necessario.

Può inoltre essere convocata entro due mesi, quando ne è fatta formale richiesta, motivata e scritta, da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere effettuata con almeno un mese di preavviso ovvero, in caso d'urgenza, almeno dieci giorni prima della riunione, anche per posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare la data per la prima e per la seconda convocazione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta e firmata, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di un massimo di 3 deleghe. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei rappresentati. Per modificare lo statuto, come pure per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale residuo attivo, occorrono maggioranze assembleari qualificate. Nel primo caso la presenza di almeno la metà più uno degli associati, nel secondo di almeno tre quarti degli associati e in entrambi il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le delibere devono essere trascritte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, ove ne ricorra il caso, da un Notaio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; funge da segretario il Segretario del Comitato o, in sua assenza, un altro Membro del Consiglio Direttivo, designato dal Presidente dell'Assemblea.

ART.10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata a discutere e deliberare su:

- approvazione dello Statuto;
- Relazione del Presidente sulle attività annuali svolte;
- Linee di indirizzo ed operative per le attività / iniziative che il Comitato intende svolgere nel corrente anno;
- Rendiconto annuale consuntivo e preventivo e relazioni esplicative del Tesoriere;
- Relazione sullo stato delle iscrizioni presentato dal Segretario;
- Nomina per elezione come da Regolamento dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Ogni altro argomento, sottoposto alla sua approvazione, che non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato.

ART.11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Comitato di Quartiere, ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall'Assemblea e provvedere alla gestione dell'associazione. È

formato da 10 componenti, eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto di elettorato attivo secondo il regolamento elettorale (allegato A) parte integrante del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta elegge tra i suoi membri: un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti. Il Consiglio si scioglie se, durante il mandato, il numero dei componenti diventa inferiore a 8. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, trascorsi i quali, entro 15 giorni, deve fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato. Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione ai soci della data delle nuove elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature. Gli incarichi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo non comportano alcun compenso. Il Consigliere che, nell'arco di un anno solare risulti assente ingiustificato, a tre riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo o si trasferisca in altro quartiere, decade dalla carica. Il Consigliere che si sia candidato ad una carica politica si sospende dal Consiglio per la durata della campagna. Qualora venga eletto, decade dalla carica.

Il primo Consiglio Direttivo sarà composto dagli stessi cittadini fondatori costituenti il CdQ che si proporranno e, per l'esercizio delle proprie funzioni, si atterrà a quanto previsto nel presente Statuto.

ART.12 - INCOMPATIBILITÁ

Non possono essere nominati consiglieri:

- i parlamentari;
- gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e comunali;
- i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti;
- i componenti designati dall'Amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Nella seduta di insediamento il consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.

ART.13- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall'Assemblea e alla gestione dell'associazione. In particolare deve provvedere a:

a) Eleggere in prima seduta, fra i propri membri eletti in Assemblea Generale ordinaria, il

- Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) Determinare le aree strategiche del Comitato ed affidarne la conduzione ai componenti del Consiglio Direttivo, o ad altri soci designati allo scopo;
- c) Gestire l'attuazione del Regolamento per le elezioni;
- d) Istituire eventuali Commissioni di esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone il compito e affidandone la guida a componenti del Consiglio;
- e) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Comitato per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
- f) Nominare il Responsabile dell'attività di comunicazione e di informazione;
- g) Deliberare sull'opportunità di stabilire o adeguare le quote associative annuali;
- h) Predisporre i rendiconti annuali, le relazioni e le proposte di propria competenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) Procedere alla revisione degli elenchi degli associati e verificare la permanenza dei loro requisiti;
- j) Decidere in merito all'esclusione dei consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni ordinarie nell'arco dell'anno solare e ratificare quella dei consiglieri trasferitisi in altro quartiere;
- k) Approvare le fonti di finanziamento che si rendessero necessarie;
- Deliberare su ogni altro oggetto, sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dai membri del Consiglio stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario.

ART.14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese o quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno 4 consiglieri. Il Presidente è tenuto a convocare, via posta elettronica, i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo data, ed ora della riunione mensile.

ART.15 - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VALIDITÀ DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno 4 consiglieri. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente. La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ricevuti più voti nelle elezioni.

ART.16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura; è' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo; Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci. Rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza. In caso di urgenza, sentiti possibilmente il Vice Presidente e il Segretario, può adottare delle decisioni che andranno poi ratificate nella prima riunione del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente durano in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura; è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo che può revocarlo in ogni tempo; collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni. In assenza temporanea del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente che espleterà tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite. Inoltre, il Vice Presidente svolge il ruolo di Coordinatore delle Commissioni costituite.

ART.17 – COMMISSIONI

Le Commissioni sono costituite dal Consiglio Direttivo in considerazione delle necessità di approfondimento, analisi e valutazione di tematiche di interesse del Comitato. La composizione delle costituende Commissioni è stabilita dal Consiglio Direttivo in misura non inferiore a 3 componenti e, qualora ne ravvisasse la necessità, possono essere chiamati a farne parte esperti e/o tecnici esterni. Le conclusioni delle attività valutative delle Commissioni saranno portate all'attenzione del Consiglio Direttivo.

ART.18 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura; è' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo; assiste Presidente e i Vice Presidenti nelle loro funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea generale dei soci. Il Tesoriere dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura; è' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo che può revocarlo in ogni tempo. Custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle deleghe a lui conferite. Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

ART.19 - RISORSE ECONOMICHE DEL COMITATO

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sono costituite dalle

quote associative versate in conformità con quanto stabilito all'art.5; dalle contribuzioni volontarie, da donazioni e lasciti da parte di privati; da proventi di manifestazioni ed eventi organizzati; da eventuali sponsorizzazioni o ricavi pubblicitari; da contributi o finanziamenti da parte di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno delle finalità del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.20 - DURATA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità del Comitato è affidata al Tesoriere, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà a redigere il riassunto di tutte le entrate ed uscite (Bilancio) che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. L'approvazione del bilancio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio. La documentazione contabile può essere consultata in ogni momento da tutti i Soci del Comitato con richiesta formale al Presidente.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito ma andrà destinato a sostegno delle attività statutariamente previste.

ART.21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL COMITATO

In caso di scioglimento del Comitato, l'Assemblea, in seduta straordinaria, deve nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà, altresì, prevedere la devoluzione di attività residue ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità.

ART.22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, allo Statuto Comunale ed alle norme vigenti in materia di comitati di quartiere.